

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/86 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha consolidato il dazio doganale sugli apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune ad un'aliquota dell'8 %; che detto consolidamento figura nell'elenco LXXII-CEE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che la Comunità ha ritenuto auspicabile sostituire le attuali restrizioni volontarie all'esportazione degli apparecchi summenzionati, che scadono il 31 dicembre 1985, con un'appropriata misura tariffaria, prevedendo contemporaneamente un'adeguata protezione contro le importazioni, conforme al GATT; che la Comunità ha di conseguenza invocato l'articolo XXVIII del GATT per modificare il suo impegno internazionale relativo al livello dei dazi doganali sui prodotti in questione;

considerando che, in mancanza di un accordo con il fornitore principale, la Comunità ha modificato le concessioni in causa secondo l'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT; che la concessione tariffaria su taluni degli apparecchi in questione è stata aumentata dall'8 al 14 % dal 1° gennaio 1986; che, a titolo di compensazione, la concessione tariffaria su taluni prodotti

della sottovoce 85.21 D II è stata ridotta dal 17 al 14 % e quelle su taluni prodotti delle sottovoci 84.52 A, 85.15 A III e 92.11 A sono state ridotte a zero dal 1° gennaio 1986;

considerando che opportune modifiche alla tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio sono state apportate dal regolamento (CEE) n. 3679/85⁽¹⁾;

considerando che dal 1° gennaio 1986 la Comunità ha raggiunto un accordo con il fornitore principale; che, a seguito di questo accordo, sono state apportate alcune modifiche alla gamma di prodotti delle sottovoci 84.52 A, 85.15 A III e 92.11 A in merito alle quali i dazi sono stati ridotti a zero dal 1° gennaio 1986;

considerando che queste modifiche dovranno quindi essere apportate alla tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68, modificata da ultima dal regolamento (CEE) n. 3679/85, è modificata come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G.M.V. van AARDENNE

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 2.

[illegible]

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
92.11 (seguito)	33. altri, in grado di funzionare senza fonte di energia esterna	16	esenzione
	44. altri	16	7
	bb) altri con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, in grado di funzionare senza fonte di energia esterna e le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm	16	esenzione
	cc) altri	16	7
	2. (immutato)		
	B. (immutato)		
	I. (immutato)		
	a) di larghezza uguale o inferiore a 1,3 mm e con velocità di scorrimento uguale o inferiore a 50 mm al secondo	14	14
	b) (immutato)		